



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

Rischi connessi all'acquisto di partecipazioni societarie: garanzie fiscali, previdenziali ed ambientali tra tutela dell'acquirente e specifiche previsioni normative

di Ylenia Zaira Alfano

ABSTRACT

The contract for the sale of the companies shares is very popular in the everyday life, and then you must be very careful to the economic risks at the purchaser's expense. Therefore, it is appropriate that the practitioner evaluates the operation with a due diligence, including in the contract an adequate system of (legal and business) warrants. These guarantees must cover not only the facts and circumstances referable to the specific balance sheet items, but also they must concern other aspects. In particular the tax laws, the labor legislation, and the environmental and ecological issues are so very difficult that they require a particular attention. It is necessary special clauses to warrant these aspects.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le clausole a garanzia dell'acquirente: clausole sintetiche e clausole analitiche - 2.1 (Segue) Considerazioni ulteriori sulla necessità di un sistema misto - 3. Le garanzie su eventi e circostanze che esulino dalle poste di bilancio - 3.1 Le garanzie relative ad obblighi di natura tributaria, fiscale e previdenziale - 3.2 La clausola di rispetto della normativa ambientale

1. Premessa.

Pur se poco trattato in giurisprudenza ed in dottrina, quantomeno sotto l'aspetto che verificheremo a breve, il contratto di compravendita di azioni o quote societarie¹, nella prassi diffusissimo, presenta profili sì complessi da necessitare di un adeguato sistema di garanzie, le quali tengano conto, in maniera precipua, dei comportamenti della società cedente rispetto alla normativa tributaria e fiscale prima, lavoristica e previdenziale poi, ambientale ed ecologica infine. Il contratto in parola, infatti, lascia sovente il fianco scoperto a rischi ulteriori - rispetto a quello normale d'impresa – che in genere le parti rendono oggetto di trattative complesse e talora estenuanti.

¹ Sul contratto di compravendita di partecipazioni sociali: L. PICONE, *Contratti di acquisto di partecipazioni azionarie*, Milano, 1995; AA. VV., *I contratti di acquisizioni di società ed aziende*, a cura di U. Draetta – C. Monesi, Milano, 2007; G. DE NOVA, *Il Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato*, Torino, 2011.

Corretta è l'espressione "compravendita di azioni o quote" poichè, nel momento in cui una parte "vende" e l'altra "acquista" una partecipazione sociale², sono senz'altro soddisfatti i requisiti richiesti nella nozione legislativa dell'art. 1470 cod. civ. Il prezzo è dato infatti dal corrispettivo pagato dall'acquirente, mentre il bene oggetto di trasferimento (diretto) sono le azioni o le quote della società in parola, nonchè – ma solo in via indiretta – le attività e le passività rientranti nella stessa.

Ciò detto, può ben ritenersi³ che l'utilizzo di espressioni affini, quali "contratto di cessione" ovvero "di acquisizione" possa dare luogo a malintesi non solo linguistici ma anche sostanziali, sorgendo dubbi sulla collocazione dello stesso nel novero dei contratti nominati o di quelli innominati⁴. Invero, il contratto in parola non può considerarsi atipico, dovendo – come detto – essere pienamente considerato un contratto di compravendita, soddisfacente peraltro il brocardo "*nulla venditio sine praetio*", pur se particolare ne resta l'oggetto, consistente appunto in una partecipazione societaria.

Proprio la particolarità dell'oggetto richiede un'attenzione duplice: non solo alle garanzie già previste per tale tipo contrattuale, specie quella di cui all'art. 1490 comma 1 cod. civ., ma anche alle garanzie concernenti l'oggetto mediato della compravendita *de qua*, ovvero le attività e le passività che l'acquisto della partecipazione porta, *pro quota*, con sè.

A tal punto, può ben enuclearsi un terzo ed ulteriore ambito di garanzie: vi sono, infatti, una serie di aspetti della vita dell'impresa (principalmente attinenti il rispetto della normativa fiscale, previdenziale ed ambientale) che non si riflettono direttamente nelle poste patrimoniali di bilancio, ma che – quantomeno indirettamente – hanno senz'altro rilevanza sul bilancio d'esercizio⁵. Ed è a tali garanzie che si intende rivolgere l'attenzione in maniera

² A mero titolo esemplificativo: F. LAURINI, *Disciplina dei trasferimenti di quote di s.r.l. e delle cessioni di azienda*, in Riv. Soc., 1993, 959 ss; G. FESTA FERRANTE, *Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell'acquirente*, in Riv. Not., 2005, II, 156 ss.; M. BENETTI, *Cessione di quote: efficacia, opponibilità ed esercizio dei diritti sociali*, in Società, 2008, 229 ss.; G. CARULLO, *Osservazioni in tema di vendita della partecipazione sociale*, in Giur. Comm., 2008, II, 954 ss.; D. SCARPA, *Presupposizione ed equilibrio contrattuale nella cessione di partecipazione sociale*, in Giust. Civ., 2010, II, 395 ss.

³ V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore*, in *Notariato*, 2/2011, 203 ss.

⁴ E. CALDARONE e R. FERRERO, *Il contratto di acquisizione è un contratto atipico?*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1998, II, 185 ss.

⁵ R. PISTORELLI, *Le garanzie analitiche sulle voci della situazione patrimoniale di riferimento*, in *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento* a cura di F. BONELLI – M. DE ANDRE', Milano, 1990, 166, considera proprio come il "comune denominatore" di tali disposizioni sia dato dalla loro non riconducibilità a singole poste di bilancio, ma dal suo canto E. PANZARINI, *Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia*, in *I contratti del commercio, dell'impresa e del mercato finanziario*, Torino, 1995, 319 ss., si distacca da tale

precipua, ritenendo infatti che una clausola corretta sia sotto il profilo linguistico che contenutistico è l'unico rimedio atto a soddisfare le esigenze, per forza di cose contrapposte, del venditore da una parte e dell'acquirente dall'altra.

Se le pronunce giurisprudenziali sul punto sono scarse per il ricorso massiccio alla via arbitrale, già dagli anni '40 è possibile tuttavia registrare un'evoluzione notevole nella tecnica di redazione dei contratti di acquisizione, e segnatamente:

- in un primo periodo⁶, i contratti di compravendita di partecipazioni societarie erano caratterizzati da sinteticità e semplicità, poiché non si giungeva sino a garantire la consistenza del patrimonio della società; in genere, qualora il patrimonio rivelasse dunque una consistenza inferiore a quella sulla quale il compratore aveva fatto affidamento⁷, il problema veniva trattato con soluzioni in genere sfavorevoli al compratore, salvi i casi, non frequenti, di annullabilità per dolo o errore secondo le generali regole del nostro diritto civile⁸;

- nel cd. "secondo" periodo, i contraenti cominciarono ad inserire nei contratti di compravendita di partecipazioni clausole che, seppur in maniera succinta, descrivevano il patrimonio sociale, sì da garantirne la sussistenza⁹;

- nel cd. "terzo" periodo – e siamo tra gli anni '80 e '90 – le clausole di garanzie hanno raggiunto una sofisticazione maggiore, fino a risultare molto dettagliate e complesse; la

qualificazione (scarsamente utile sotto il profilo pratico) ed associa a tali clausole una funzione complementare ed integrativa della tutela già predisposte dalle "classiche" clausole di garanzia.

⁶ La storica "tripartizione" è riportata da F. BONELLI, *Giurisprudenza e Dottrina su acquisizioni di società e pacchetti azionari di riferimento*, in *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento*, op. cit., 6 ss, ove, partendo dall'ormai rinomato caso "Raggio contro Raggio" (Cass. 27 luglio 1933, in *Riv. Dir. Comm.*, 1935, II, 121) viene fornito un esauriente *excursus* giurisprudenziale e dottrinale, sino all'esame dei lodi arbitrali, in materia, degli ultimi anni '80. Se la giurisprudenza aveva inizialmente avallato l'idea cara all'imprenditore, secondo la quale chi acquista un pacchetto azionario o delle partecipazioni societarie in genere, acquista così il patrimonio stesso della società (nel caso di specie, pomo della discordia era l'ingente patrimonio immobiliare della società stessa), la dottrina (P. GRECO, *Le società di comodo e la vendita delle loro azioni*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1935, II, 133 ss.) rilevò con forza che, in presenza di società realmente volute, il trasferimento delle azioni non comporta trasferimento del patrimonio sociale, nè costituisce negozio indiretto rivolto a tale scopo. La giurisprudenza (sin da Cass. 29 marzo 1935, *Riv. Dir. Comm.*, 1935, II, 411ss.) recepì a pieno tale orientamento, così statuendo che "le vendite di azioni non importa (nè equivale alla) vendita dei beni" (sociali), con i logici riflessi in tema di garanzia (specie per l'evizione).

⁷ Come illustrato in *Casi e materiali di dir. comm.*, 1, *Società per azioni*, Milano, 1974.

⁸ Per i rimedi della risoluzione e dell'annullamento, utile la sintesi di V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore*, cit., 212.

⁹ L'orientamento riportato quale "primo periodo" ha comunque condizionato la prassi giurisprudenziale, tanto che Cass. 21 giugno 1996 n. 5773 (in *Giur. It.*, 1997, I, 1, 163) escludeva a chiare lettere dalla garanzia il valore economico della partecipazione sociale, in quanto attinente "alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti".

giurisprudenza, dal suo canto, ha fornito di queste ultime clausole un'interpretazione coerente con la funzione di garantire la consistenza patrimoniale della società, onde tutelare dettagliatamente la posizione del compratore.

Se, ad oggi, si possa individuare coincidenza, o quantomeno assonanza, tra le clausole generalmente predisposte, utilizzate nelle trattative professionali nonché nella prassi notarile, ed uno dei "periodi" innanzi indicati, è un punto sul quale si tornerà in seguito, non prima di aver maggiormente definito il profilo e la tipologia della garanzie a tutela dell'acquirente di partecipazioni societarie, specialmente sotto il profilo fiscale prima, previdenziale poi, ed ambientale infine.

2. Le clausole a garanzia dell'acquirente: clausole sintetiche e clausole analitiche.

Lo strumento che meglio consente di limitare il rischio di esborsi futuri dovuti a passività fiscali già esistenti o latenti, ad eventuali rapporti di lavoro pregressi, o – ancora – alla violazione della normativa previdenziale o di quella ambientale da parte della società cedente, senz'altro è rappresentato dalle clausole contrattuali che, convenzionalmente stabilite, consentono di modulare il trasferimento del *business* nonché i rischi ad esso connessi, integrando la struttura di garanzie già predisposta dal legislatore.

Le clausole di garanzia in genere, normalmente contenute nei contratti di cessione di azienda, sono ripartibili quantomeno in due macroscopiche categorie: le garanzie legali (*legal warranties*) e le garanzie reddituali (*business warranties*).

Nella prima categoria, si ricomprendono tutte le garanzie volte ad assicurare la piena proprietà e la libera disponibilità dell'azienda¹⁰, e segnatamente l'assenza di vincoli, gravami e pretese da parte di terzi¹¹; nella seconda, vengono ricomprese tutte le clausole volte a "descrivere e garantire al compratore" la situazione patrimoniale della società, assicurando che il complesso aziendale risponda alle prospettive reddituali sulle quali si è fondata, magari

¹⁰ Invero, il codice civile già predispone, agli artt. 1478 ss., norme a tutela dell'acquirente per il caso in cui il bene venduto dovesse risultare non appartenente al venditore, tuttavia il rimedio della risoluzione spetta all'acquirente solo se questi, al momento della conclusione del contratto, non era a conoscenza dell'alienità della cosa: la clausola potrebbe dimostrare l'ignoranza del compratore e sancire il suo diritto alla risoluzione. Senz'altro, nella categoria menzionata, vi rientrano le clausole, frequenti nella prassi, di cui all'art. 230 bis cod. civ., nonché le limitazioni (legali, statutarie o pattizie in genere) alla circolazione delle quote sociali.

¹¹ E' evidente il richiamo agli artt. 1482, 1483 e 1489 cod. civ. Con particolare riferimento all'alienazione dei titoli azionari, è bene menzionare la norma dell'art. 2024 cod. civ., ai sensi della quale nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro. Per uno studio approfondito della problematica, G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, in Tratt. Delle società per azioni, a cura di Colombo e Portale, Milano, 1992, 218 s.

unitamente ad altri criteri, la determinazione del corrispettivo¹².

Le garanzie reddituali vengono inserite, nella prassi, non solo nei contratti che hanno per oggetto l'azienda, ma anche nei contratti che trasferiscono partecipazioni sociali. Come detto, sovente accade anche che chi proceda ad acquistare il pacchetto di controllo di una società sia, in realtà, mosso dall'intento di acquistare, con esso, il patrimonio della società stessa; tuttavia, giova ricordare che la cessione delle azioni o quote è cosa differente dal trasferimento del patrimonio, poiché la partecipazione sociale corrisponde ad un "fascio di diritti ed obblighi soggettivi", e non ad un diritto di proprietà sul patrimonio sociale¹³.

In ogni caso può accadere che, una volta concluso l'acquisto della partecipazione, i beni della società risultino di valore inferiore a quello stimato. In questo caso, se la parte venditrice non ha fornito specifiche garanzie circa la consistenza patrimoniale della società, la parte acquirente non avrà nessun rimedio, a meno che non si verta nell'ambito del dolo determinante il consenso¹⁴. Da qui, la necessità di predeterminare, in maniera più o meno definita, l'assetto patrimoniale della società compravenduta.

Tanto più la regolamentazione contrattuale dei menzionati aspetti sarà completa generale, ma, al contempo, dettagliata e precisa, tanto minori saranno i rischi, sinora considerati, a carico dell'acquirente; l'espressione può apparire paradossale, almeno nella parte in cui richiede congiuntamente la generalità e la precisione, e merita per questo taluni chiarimenti; nei testi di compravendita di azioni o quote sono, infatti, presenti sia clausole di generale portata (**cd. clausole sintetiche**), che offrono una garanzia ampia se non onnicomprensiva, sia le clausole specifiche (**cd. analitiche**), che vanno a disciplinare – in maniera puntuale – gli ambiti e le circostanze "coperti" dall'operare della garanzia convenzionale¹⁵.

Al riguardo, si è pur detto che la tendenza si è ad un certo punto invertita, tanto che le clausole analitiche, negli anni '90, erano ormai da ritenersi assai diffuse e prevalenti rispetto a quelle sintetiche.

¹² Le *business warranties* dunque garantiscono la veridicità del bilancio o della situazione patrimoniale allegata, delle singole poste attive o passive, ed infine che tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e quella di conclusione del contratto non si siano verificati mutamenti tali da incidere sulla valutazione in termini economici dell'azienda ceduta. Per quel che invece esula dalla poste patrimoniale indicate in bilancio, le relative clausole saranno volte a garantire la presenza dei presupposti necessari per esercitare l'attività economica.

¹³ Cfr. Trib. Milano, 27 febbraio 1992, in *Riv. Dir. Comm.*, 1993, II, 393.

¹⁴ Lodo 19 ottobre 1981 (arbitrato irrituale di equità), allegato da F. BONELLI, cit., 49 ss.

¹⁵ Al riguardo, P. CASELLA, *I due sostanziali metodi di garanzia al compratore*, in *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari*, op. cit., 133 ss.

In contrapposizione ad una garanzia unica, molti¹⁶ hanno ritenuto infatti preferibile garantire le parti – e segnatamente l'acquirente – nella maniera cd. analitica, soprattutto alla luce di tre serie di considerazioni.

In primis, la garanzia analitica riuscirebbe, secondo tale posizione teorica, a soddisfare al meglio le esigenze conoscitive del compratore sullo stato dell'impresa: definendo il modello contrattuale, il compratore è infatti "costretto" a considerare una pluralità di elementi che concorrono a delineare i termini dell'operazione.

In secondo luogo, tale garanzia è in grado di attribuire una certa flessibilità al contratto, onde consentire, ad esempio, un regime ben articolato della responsabilità del venditore¹⁷.

Infine, essa consente di prendere e mantenere in considerazione una serie di elementi che fanno parte della vita dell'impresa, ma che la clausola sintetica mal riuscirebbe a "tenere con sé"¹⁸.

Nonostante le argomentazioni appena esposte, sembra che la strenua difesa della clausola analitica non sia poi così serrata, così scevra da perplessità di sorta, se gli stessi difensori dell'analiticità della clausola sentono presto l'esigenza di precisare che, in realtà, solo un sistema cd. misto può dare buona prova di sé. All'obiezione secondo cui, ricorrendo all'analiticità, si corre il rischio fondato di trascurare un qualche elemento, non si trova di meglio che rispondere questo: che nelle acquisizioni, in genere, si provvede ad inserire una clausola di chiusura, con la quale tendenzialmente si cerca di coprire ogni responsabilità che si manifesti successivamente alla vendita, ma che, in realtà, sia riferibile a patti e circostanze anteriori alla pattuizione stessa.

2.1 (*Segue*) Considerazioni ulteriori sulla necessità di un sistema misto.

Nei Paesi anglosassoni, i contratti – storicamente – si caratterizzano per essere particolarmente dettagliati, con una preferenza spiccata per la clausola analitica, ferma restando tuttavia la sentita necessità di inserire una clausola di chiusura, con la quale si attesti, in maniera sintetica, un certo stato di fatto.

Per ogni materia (*rectius*: ambito) di interesse contrattuale, si è soliti ripetere che non

¹⁶ Ad iniziare da R. PISTORELLI, *Le garanzie analitiche sulle voci della situazione patrimoniale di riferimento*, op. cit., 168.

¹⁷ La responsabilità del venditore può, ad esempio, essere limitata per alcune specifiche garanzie, ovvero essere sottoposta a termini di prescrizione e decadenza. Specialmente in materia tributaria, la garanzia sarà forzatamente più lunga rispetto a pattuizioni relative ad altre attività, come ben osserva R. PISTORELLI, *op. ult. cit.*, 157.

¹⁸ Si pensi ad una garanzia sulla permanenza del personale, essenziale alla vita della stessa.

sussistono controversie tra la società ed i terzi; a tal punto, tuttavia, sembrerebbe più efficace una clausola generale che garantisca l'assenza di qualsiasi lite¹⁹.

Dalle considerazioni appena svolte, emerge con chiarezza ulteriore la necessità di procedere ad una ponderata integrazione dei modelli innanzi proposti, tanto più se si tiene conto del fatto che le clausole sintetiche conducono generalmente ad interpretazioni estensive²⁰, mentre quelle analitiche vengono, tendenzialmente, interpretate in senso restrittivo²¹. La stessa clausola analitica, infine, rischia “*di limitare incisivamente anche quella sintetica*”²².

L'esperienza, *in primis* quella sensibile, insegna che all'evento prevedibile può ben accompagnarsi quello imprevedibile; peraltro, l'imprevisto e l'imprevedibile spesso si raffigurano nella mente del giurista, anzitutto quali criteri volti alla determinazione del livello di diligenza. Ebbene, solo l'integrazione tra sinteticità ed analiticità, nella redazione della clausola, potrà garantire l'acquirente sia per il caso in cui si verifichi un evento che sia stato aprioristicamente previsto nella clausola analitica, sia che si verifichi un evento “imprevisto” ma che, al contempo, sia riconducibile nel novero della clausola sintetica.

Al riguardo, resta sempre pregnante l'esempio di un giurista²³ che, durante il celeberrimo Convegno di Portofino del 1989 sull'argomento, citò appunto il caso di una società resa oggetto di una severa verifica – subito dopo il *closing* – da parte della Polizia Tributaria, la quale appurò l'esistenza di un numero considerevole di assegni e di cambiali di clienti, irregolari quanto al bollo; e dunque, chi avrebbe “sopportato” l'esborso di alcuni miliardi del vecchio conio per regolarizzare i titoli? La risposta era ovviamente contenuta nel contratto di cessione (*rectius*: di compravendita) delle azioni: una clausola di garanzia fiscale di poche righe, ma onnicomprensiva, fece sì – nel caso di specie – che il venditore neppure provasse a

¹⁹ Una proposta potrebbe essere la seguente: “*Con riferimento alla materia tributaria e fiscale, lavoristica e previdenziale, la società alienante garantisce che non vi sono accertamenti o contestazioni in corso, controversie pendenti, né prevedibili*”.

²⁰ Sul punto, è possibile consultare soprattutto lodi italiani e sentenze francesi, poiché in Francia (sino alla legge n. 420 del 15 marzo 2001) era generalmente negata la possibilità di prevedere una clausola compromissoria relativa al trasferimento di quote di maggioranza. Per l'osservazione che il contratto di vendita di partecipazioni sociali costituisce uno dei tipi di accordo in cui più frequentemente è inserita la clausola compromissoria, R. LUZZATO, *Clausole arbitrali, usi del commercio, norme imperative e arbitri internazionali*, in *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento*, op. cit., 431.

²¹ M. SPERANZIN, *Vendita della partecipazione di controllo e garanzie contrattuali*, in *Il diritto della banca e della borsa*, Milano, 2006, 240 s.

²² M. SPERANZIN, op. ult. cit., 241.

²³ A. PEDERSOLI, *Le garanzie fiscali, previdenziali ed ecologiche*, in *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento*, op. cit., 146 ss.

sottrarsi all'obbligazione di garanzia. Al contrario, una clausola fiscale analitica²⁴, che non avesse considerato le violazioni dell'imposta di bollo, avrebbe invece procurato un danno ingentissimo alla società acquirente.

Tutto quanto appena considerato, d'altra parte, non esclude la possibilità di prevedere, quantomeno dinanzi a situazioni peculiari, clausole specifiche, purché "accompagnate" da una formula che ampli l'ambito di operatività della garanzia prestata, fino a ricomprendervi il rispetto dei principi contrattuali di correttezza e buona fede.

3. *Le garanzie su eventi e circostanze che esulino dalle poste di bilancio.*

La necessità di tutelare la parte acquirente determina, innanzitutto, la necessità di inserire nel contratto una serie di clausole relative alla situazione patrimoniale della società ed inerenti il bilancio di esercizio, nonché altre clausole sulle insussistenze dell'attivo e sulle sopravvenienze passive²⁵.

Restano tuttavia, come detto, una serie di eventi e di situazioni che in alcun modo sono riconducibili alle singole poste di bilancio e che, ciò nonostante, rischiano di incidere significativamente sulla vita della società (*target*) e, per questo, sul volume di ricchezza dell'affare in parola²⁶.

Nella prassi, vengono pertanto predisposte, con formulazione che varia a seconda dell'attività svolta dalla società *target*, le seguenti pattuizioni²⁷:

- a. clausole fiscali, con le quali il venditore garantisce che la società, fino al *closing*, ha adempiuto agli obblighi derivanti dal rispetto della normativa fiscale, sia nazionale che comunitaria, che al momento della sottoscrizione del contratto non sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti, e che nel passivo della situazione patrimoniale sono iscritti stanziamenti idonei a coprire eventuali obbligazioni che dovessero sorgere in seguito ad accertamenti o contestazioni in

²⁴ Come nel contratto riportato, con il num. 14, da F. BONELLI – M. DE ANDRE' *op. cit.*, 583 ss (si veda l'art. 6), il quale regolava il caso di vendita di una *holding* che controllava società in Belgio, Spagna ed Italia.

²⁵ *Infra multis*, A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2007, 369 ss, il quale segnala, nel novero, le clausole relative ai crediti sociali, alle giacenze di magazzino ed ai crediti sociali.

²⁶ E. PANZARINI, *op. cit.*, 319, associa a tali disposizioni una funzione complementare ed integrativa delle clausole relative alla complessa situazione patrimoniale della società; il che, senza incorrere nel rischio di una tutela eccessiva dell'acquirente, ci sembra che meglio informi il contratto a criteri di chiarezza e di lealtà.

²⁷ E' appena il caso di ribadire che le pattuizioni che seguono sono soltanto quelle che esulano dalla poste patrimoniali del bilancio, individuate, peraltro, in base alla materia cui chi scrive intende rivolgere attenzione peculiare.

corso, o comunque prevedibili;

b. clausole per rischi previdenziali, con cui il venditore garantisce di aver adempiuto agli obblighi contributivi della società nel rispetto della normativa vigente;

c. clausole lavoristiche, complementari alle precedenti, la cui enorme importanza presto si intuisce considerando che sempre più il valore di un'azienda è costituito dal bagaglio di conoscenze del personale e non dal valore veniale dei beni che la compongono²⁸; a queste ultime ed alle clausole sub b., spesso se ne affiancano altre relative “*ad ogni onere sociale della società*”, con le quali, più in generale, si sancisce che la società ha sempre adempiuto agli obblighi a suo carico stabiliti da tutta la normativa applicabile alla società in parola²⁹;

d. ecologiche o ambientali, con cui l'alienante vuole garantire il pieno rispetto della normativa ambientale, e segnatamente si garantisce che la parte cedente, nello svolgimento della propria attività d'impresa, non abbia posto in essere condotte e comportamenti lesivi dell'ambiente, in spregio alla normativa in materia, dallo smaltimento dei rifiuti alle norme sull'inquinamento in genere; l'alienante, dunque, si impegna a rimborsare all'acquirente eventuali sanzioni irrogate a carico della società in conseguenza della violazione di norme ambientali, relative tanto a singoli beni quanto all'attività industriale nel suo complesso³⁰;

e. sul contenzioso, con cui il venditore garantisce l'inesistenza di controversie promosse o minacciate da o contro la società, e l'insussistenza di motivi ragionevolmente prevedibili che potrebbero dare luogo ad azioni in giudizio; la

²⁸ Con tali clausole può ad esempio garantirsi che tutti i dipendenti sono indicati un determinato allegato, il quale, generalmente, indica anche la qualifica degli stessi nonché la retribuzione. Si veda il caso, risalente e noto al contempo, BGH, 15 gennaio 1991, in NJW, 1991, 1223 s, in cui dopo l'acquisizione di una società di servizi contabili, il dipendente di spicco di questa veniva sottoposto a misure penali.

²⁹ L. PONTI e M. MASSETTI, *La vendita garantita delle partecipazioni sociali*, Padova, 1997, 305; A. MANZINI, *L'acquisizioni di partecipazioni sociali*, in a cura di A. Motta, *Il manuale delle acquisizioni*, Il Sole 24 Ore, 2003, 408.

³⁰ L. PRATI, *La garanzia ambientale nella cessione di azienda e di partecipazione*, in *Contr.*, 1999, 1149 ss. Per un caso giurisprudenziale, App. Orleans, 21 marzo 2002, in *Dr. Soc.*, 2003, n. 2, 10 ss: l'alienante aveva prestato all'acquirente garanzia relativa al passivo eventualmente risultante dai rischi connessi alla depurazione dell'acqua, ed in seguito l'autorità amministrativa aveva sanzionato la società per mancato adeguamento alla normativa ambientale; il compratore azionò con successo la garanzia prevista in contratto. Ancora, App. Paris, 5 marzo 2004, in *Rev. Trim. dr. Comm.*, 2004, 525 ss., relativamente ad una società specializzata nello smaltimento dei rifiuti, in cui i venditori sono stati condannati al pagamento di 6 milioni di euro circa. Utile il parere di A. SESSLER e C. LEIMERT, *The Role of Expert Determination in Mergers and Acquisitions under German Law*, *Arbitration International* 2004, 151, ove si suggerisce che le clausole ambientali siano opportunamente affiancate da clausole di nomina di un esperto per la determinazione dell'importo indennizzabile.

società cedente si impegna, in genere, ad indennizzare l'acquirente delle spese connesse alle eventuali controversie che trovino causa nella gestione precedente³¹.

Si rammentano, pur non costituendo oggetto specifico della presente trattazione, le clausole sulla sorte degli eventuali finanziamenti e dei versamenti in conto futuro aumento capitale; le clausole sulle assicurazioni; sull'osservanza, da parte della società, della normativa in materia di protezione dei dati personali; su possibili responsabilità da prodotto; sulle garanzie reali o personali prestate, nell'interesse della società, e segnatamente per evitare azioni di regresso; una clausola, infine, sulla regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili.

Disomogeneo il contenuto, unica la finalità. Volendo non condividere la già menzionata teoria del "comune denominatore", senz'altro può dirsi, con maggiore utilità, che la funzione di ciascuna delle clausole elencate sia la medesima: descrivere situazioni più o meno specifiche, onde "rassicurare" la parte acquirente su quanto è accaduto ad opera della parte cedente, in un "tempo", storico e giuridico, precedente ed estraneo al suo operare; evitare, in altre parole, che quanto avvenuto ad opera di altri possa determinare, nella sfera giuridica di chi esborsa ricchezza, effetti giuridici ed economici segnatamente negativi.

3.1 *Le garanzie relative ad obblighi di natura tributaria, fiscale e previdenziale.*

Una serie di eventi e di situazioni, si è detto poco innanzi, non sono in alcun modo riconducibili alle singole poste di bilancio e, ciò nonostante, sono in grado di pesare, talora enormemente, sulla vita della società *target*³².

In questo primo gruppo di garanzie, senz'altro rientrano le clausole relative agli **obblighi tributari, fiscali o valutari**, nonché relative agli obblighi previdenziali e "*ad ogni altro tipo di cd. onere sociale della società*"³³.

³¹ App. Milano, 29 marzo 2002, n. 812: nel contratto di conferimento d'azienda, era presente – nel caso di specie – una clausola ai sensi della quale "*tutti gli esiti, positivi o negativi, della gestione, con i relativi rischi*", restano a carico del cedente. Unico aspetto poco convincente della pronuncia in commento è l'esclusione, ad opera della Corte, delle spese legali che l'acquirente ha dovuto sostenere per resistere alle controversie per fatto verificatisi nel corso della passata titolarità.

³² E. PANZARINI, cit., 319, associa a tali disposizioni una funzione complementare ed integrativa delle clausole relative alla complessa situazione patrimoniale della società. Il che, senza incorrere nel rischio di una tutela eccessiva dell'acquirente, ci sembra che meglio informi il contratto a criteri di chiarezza e di lealtà.

³³ E. PANZARINI, op. cit., 324; G. BERNINI, *Acquisizione di società e determinazione nel prezzo*, in *Contratti del commercio, dell'industria e del mercato*, op. cit., 223; L. PONTI e M. MASETTI, *Clausole di garanzia nei trasferimenti di aziende come oggetto immediato o mediato*, cit., 305 ss; G. IACCARINO e G. MATTERA, *Clausole di garanzia nei trasferimenti di azienda come oggetto immediato o mediato*, in *Riv. not.*, 1997, 1395 e ss.

A mezzo delle clausole anzidette, le parti raggiungono quantomeno un duplice ordine di risultati: i) il compratore è assicurato in ordine alla condizione fiscale della società, abbreviandosi così modi e tempi delle relative trattative; ii) lo stesso compratore sarà esentato dal compiere indagini, spesso laboriose, in tal senso, con ulteriore risparmio di tempo e di energie (anche) professionali.

In sostanza, l'alienante garantisce che la società ha sempre assolto, con regolarità, agli obblighi sanciti dalla normativa tributaria, fiscale e previdenziale vigente, impegnandosi a rimborsare il compratore di ogni sopravvenienza passiva conseguente all'eventuale accertamento di violazioni in merito.

Una clausola fortemente sintetica sarebbe quella, pur frequente nella prassi, che si limita ad affermare il tempestivo e regolare adempimento degli **obblighi tributari**: *“Il venditore garantisce il compratore da ogni sopravvenienza passiva di carattere fiscale riferibile all'attività della società fino al closing, quale che sia la natura del tributo o ente impositore”*³⁴; altra clausola, pur sempre sintetica, ma maggiormente dettagliata, è quella che segue: *“Nel periodo successivo alla data di costituzione e fino alla data di perfezionamento compresa, la società alienante ha correttamente compilato e debitamente presentato tutte le dichiarazioni fiscali, alla cui presentazione fosse tenuta ai sensi di legge. La società ha pagato o accantonato tutte le imposte, per le quali fosse richiesta o meno la presentazione di dichiarazione fiscale, fino alla concorrenza della somma che è dovuta, o sarà dovuta, per effetto della gestione e fino alla data di perfezionamento”*.

Quest'ultima si segnala all'attenzione del professionista poiché garantisce il compratore non solo in ordine al pagamento dei dovuti tributi, ma anche in ordine agli **obblighi dichiarativi** sanciti dalla normativa tributaria. Tuttavia, il consulente attento dovrà anche riconoscere che, a fronte delle gravi responsabilità assunte dal venditore con una clausola simile, sarà bene bilanciare la struttura contrattuale, riservando al venditore stesso la facoltà di gestire le **controversie fiscali** che dovessero sorgere, anche dopo il *closing*, o quantomeno di affiancare professionisti di propria fiducia a quelli della società³⁵.

Ancora, la stessa parte acquirente può essere obbligata a presentare istanze di condono, o

³⁴ In alternativa, *“La Società cedente, e le sue controllate, hanno regolarmente pagato ogni imposta, tassa o altro tributo sorto a carico delle stesse, come debitore o sostituto o responsabile d'imposta, salvo quelle ancora scadute”*.

³⁵ *“In relazione alle garanzie di cui ai precedenti paragrafi, resta fermo che la responsabilità dei venditori sarà condizionata - al ricevimento di adeguata e tempestiva **informativa**, circa le pretese dei dipendenti, o di agenti delle società, ovvero circa gli accertamenti, notifiche o altri provvedimenti delle autorità fiscali;*

*- **all'adozione** da parte dell'acquirente, in relazione a tali pretese, accertamenti o altri atti, di tutti i provvedimenti, ricorsi o impugnative e/o alla **nomina di difensori o consulenti** che i venditori potranno indicare all'acquirente, al fine di assistere le società nelle migliori conduzione e difesa degli stessi.”*

sanatorie, qualora se ne presentasse la possibilità, a semplice richiesta dell'alienante³⁶.

Per ragioni di completezza, il compratore potrebbe anche richiedere che l'alienante presti garanzia che non sono in corso **verifiche** da parte delle autorità competenti, di accertamento delle eventuali irregolarità, che potrebbero alterare la situazione rappresentata e garantita dall'acquirente³⁷. In caso contrario, ovvero quando simili verifiche siano in corso e di ciò si è tenuto conto nel corso delle trattative, può essere opportuna l'allegazione, al contratto di compravendita, della **documentazione** relativa alla condizione fiscale della società, anche e soprattutto della documentazione inerente il contenzioso (atti di accertamento, ricorsi, copie dei verbali di udienze, sentenze).

Data la complessità e l'eterogeneità delle situazioni che potrebbero prospettarsi, opportuno si rivela anche l'utilizzo dello strumento della contrattazione preliminare: le parti potrebbero stabilire, in un'apposita clausola del **contratto preliminare**, il diritto della parte promittente acquirente di compiere **ispezioni** sui documenti di natura fiscale, con o senza l'ausilio di esperti e professionisti di propria fiducia; finanche, la parte promittente acquirente potrebbe riservarsi di procedere alla stipulazione del contratto definitivo solo in caso di esito positivo dell'indagine.

Qualora fossero accertate o contestate violazioni di tipo fiscale, per l'acquirente si determinerebbe, peraltro, non solo danno emergente – per versamento delle somme omesse, oltre ad interessi e spese accessorie – ma anche lucro cessante, per riduzione delle risorse economiche delle società impiegate per risolvere le contestazioni fiscali, risorse che potevano invece impiegarsi in attività lucrative “tipiche” della società e della sua attività d'impresa³⁸.

Il lucro cessante, si intende, in tanto sarà risarcibile in quanto costituisce “conseguenza immediata e diretta” della violazione della garanzia, in applicazione alla regola generale di cui

³⁶ *“In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative volte ad agevolare la definizione delle posizioni tributarie pregresse (cd. condono fiscale) il venditore ha facoltà di esigere dalla società interessata di avvalersi di tali disposizioni sopravvenute, salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi in ogni caso di tali disposizioni anche senza il consenso dei venditori”*. Clausola riferita da A. PEDERSOLI, *Le garanzie fiscali, previdenziali ed ecologiche*, in *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento*, op. cit., 150; l'autore stesso, tuttavia, suggerisce di essere maggiormente precisi nella distribuzione dell'onere conseguente al condono, dopo aver anche chiarito che il condono fiscale viene qui reso oggetto di una promessa di fatto del terzo (la società). In particolare, potrebbe stabilirsi un ammontare minimo al di sotto del quale il venditore non sarà tenuto a versare alcuna indennità, un ammontare massimo oltre il quale il venditore non sarà tenuto, quantomeno per l'eccedenza.

³⁷ *“Non vi sono verifiche in corso o pretese avanzate, per imposte, accertamenti, sanzioni o interessi nei confronti della società”*. Tale clausola è tuttavia superflua, qualora si sia scelto di inserire una clausola come quella di cui alla nt. 19 che, garantendo in merito all'assenza di controversie, assicuri anche in ordine ad i mancati accertamenti.

³⁸ D. PROVERBIO, *Spunti di riflessione in tema di compravendita di partecipazioni sociali*, in *Le Società*, n. 5/2002, 571 ss.

all'art. 1223 cod. civ.³⁹.

In questo ulteriore novero di previsioni pattizie e garantistiche, sovente le parti inseriscono inoltre una più **clausole cd. lavoristiche**, che facciano riferimento alla condizione contrattuale dei lavoratori, dipendenti *in primis*; la complessità della materia lavoristica e la frequenza del contenzioso in tale ambito hanno reso, infatti, sempre più opportuno l'inserimento di simili previsioni⁴⁰. In particolare, le parti potranno decidere di assicurare la congruità delle mansioni e delle retribuzioni, la mancata corresponsione di incentivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, la regolarizzazione dei rapporti pendenti con lavoratori licenziati o che abbiano presentato dimissioni, la situazione relativa ai trattamenti di fine rapporto, gli accantonamenti iscritti a fronte degli obblighi gravanti sui dipendenti.

La **clausola previdenziale**⁴¹, a sua volta, conterrà dunque la dichiarazione del venditore che la Società ha sempre assolto agli obblighi contributivi, nel totale rispetto della normativa vigente, magari chiarendo che tutti gli elementi, diretti o indiretti, della retribuzione, sono stati considerati nell'assolvimento degli obblighi contributivi; la società venditrice, ovviamente, si obbligherà a rimborsare al compratore ogni sopravvenienza passiva al riguardo.

Più che apprezzabile, anche in tali ipotesi, l'allegazione al contratto di documenti comprovanti le dichiarazioni contenute nell'ambito delle clausole di garanzia.

3.2 La clausola di rispetto della normativa ambientale

Se con le clausole fiscali l'acquirente si tutela in ordine al rispetto della relativa normativa,

³⁹ Il danno dovrà essere dunque adeguatamente provato, nulla togliendo al fatto che esso può rimanere in parte assorbito dall'obbligazione restitutoria in capo al venditore.

⁴⁰ "La società ha applicato ed applica, nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, tutte le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Le variazioni dei debiti e crediti vantati dalla società, concernenti i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, registrate al 31 dicembre del ... , sono dovute solo ed esclusivamente alla diligente gestione ordinaria delle attività della società, non essendosi verificato alcun evento o circostanza di carattere straordinario. Non esistono richieste o vertenze, giudiziali o in fase extra-giudiziale, di dipendenti, ex dipendenti o collaboratori della società connesse con il rapporto di lavoro intrattenuto o in corso, e volte ad ottenere, a titolo esemplificativo e non tassativo, differenze retributive non percepite, riconoscimento di inquadramenti contrattuali superiori a quelli applicati, riconoscimento di ferie non godute, riconoscimento del diritto ad indennità di trasferta o di altro genere". F. BONELLI – M. DE ANDRE', *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento*, op. cit., 574 (contratto n. 9 in Appendice n. 4).

⁴¹ "La società ha sempre adempiuto ed adempie a tutti gli obblighi derivanti a suo carico dal rispetto della normativa previdenziale. La società ha provveduto al versamento, nella misura dovuta ed entro i termini stabiliti, agli Istituti Previdenziali, di tutti i contributi previsti dalla legge e dagli accordi o contratti collettivi a carico del datore di lavoro e per le quote dovute ai prestatori di lavoro". F. BONELLI – M. DE ANDRE', op. ult. cit., 574 (contratto n. 9 in Appendice n. 4).

con le **cd. clausole di garanzia ecologiche e clausole ambientali**, egli si rassicura in ordine all'osservanza, nel corso dello svolgimento dell'attività sociale, della legislazione inerente la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro, nonché della normativa ambientale.

Quanto al primo profilo, il venditore deve dichiarare che la società è in regola sotto il profilo della normativa anzidetta ed escludere che vi siano irregolarità tali da incidere sulla operatività e sugli *assets*, sulla consistenza patrimoniale ed economica della società compravenduta. E' opportuno, ancora una volta, che il venditore indichi le eventuali contestazioni in atto e quelle previste.

Il venditore dichiara poi, quanto al secondo profilo, di garantire il compratore in ordine al rispetto della normativa ambientale, sia nazionale che comunitaria, soprattutto in ordine a emissioni, raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed infine circa i permessi, le autorizzazioni e le licenze, delle quali peraltro è sempre utile l'allegazione⁴².

Con simili clausole⁴³, il venditore si impegna a rimborsare l'acquirente per eventuali sanzioni irrogate a carico della società in conseguenza di violazione della relativa legislazione⁴⁴.

⁴² Sul punto, la normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, noto Decreto Ronchi, e successive modifiche ed integrazioni, con cui sono state recepite talune direttive comunitarie (91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), contenente la disciplina dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, la quale – oltre a definire i rifiuti e gli imballaggi – indica i vari tipi di raccolta e di smaltimento, le sanzioni, l'opportunità di costituzione di appositi consorzi per la raccolta differenziata degli imballaggi. Interessante la specifica considerazione per il bene giuridico "ambiente", segnatamente nella parte in cui si afferma che tali attività di raccolta e smaltimento devono avvenire senza pregiudizio per l'uomo, per le acque, per il suolo, per l'aria, per la fauna e la flora, inconvenienti da rumori o da odori, pregiudizio per i luoghi storici, archeologici, o che siano semplicemente destinazioni turistiche.

⁴³ Tanto il primo quanto il secondo ambito, possono ben essere coperti da una clausola come quella che segue: *"La società (venditrice) ha adottato ed adotta tutte le misure necessarie per ottemperare alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, presso ogni sua sede o insediamento, nonché in materia di inquinamento idrico, del suolo ed atmosferico. Non è pendente alcuna istanza, ingiunzione, procedimento in sede amministrativa, civile o penale, volto ad accertare la responsabilità della società per violazione delle citate normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, nonché in tema di impatto ambientale."* Quando poi la società svolga attività inerenti settori specifici, allora può anche essere opportuno formulare una clausola maggiormente analitica, come quella che segue: *"The Company has obtained all permits, licenses and other authorizations which are requie with respect to the corporate activity under National and local laws relating to pollution or protection of the enviroment, including laws relating to emissions, discharges, or releases of pollutants, or hazzardous or toxic materials or wastes in ambient air, surface water, ground water, or land, or otherwise relating to manufacture, processing, use, treatment, storage, disposal, transport."* Nel caso di specie la società cedente (italiana) svolgeva attività di trasporto e smaltimento di sostanze tossiche.

⁴⁴ KLING e SIMON, *Negotiates acquisitions of companies, subsidiaries and divisions*, New York, 1996, 11, secondo cui: *"The buyer will usually insist upon a representation that the company's business is in compliance with environmental laws"*. PRATI, *La garanzia ambientale nella cessione di azienda e di partecipazioni*, in Contr. 1999, 1149 ss; D. PROVERBIO, *Le clausole di garanzia nelle partecipazioni sociali*, Milano, 2000.

Per le imprese le cui attività siano ad alto rischio di impatto ambientale, si consideri che le sopravvenienze passive potrebbero essere tali non solo da rendere inadeguate tutele quali l'*escrow*, ma addirittura da svuotare l'affare del suo contenuto (ed interesse) economico; pertanto, potrebbe essere utile, come visto poc'anzi, il ricorso alla contrattazione obbligatoria: si potrebbe perfezionare un contratto preliminare, prevedendo la stipula del definitivo, alla scadenza di un termine, ma a condizione che abbia avuto esito positivo l'attività di verifica (cd. *audit* ecologico) svolta dalla parte acquirente, con l'ausilio di esperti di propria fiducia, circa l'effettivo rispetto delle norme in materia ambientale⁴⁵. Naturalmente, qualora sia previsto tale *audit*, allora il venditore non avrà assunto alcuna garanzia sotto il profilo in parola⁴⁶.

Peraltro, le rassicurazioni contenute nelle clausole cc.dd. ecologica ed ambientale, possono ben rientrare in una previsione attuale di rispetto, per il tempo precedente alla vendita e fino al *closing*, di tutte le disposizioni normative da ricondurre al tipo di attività sociale (cd. *general compliance*), attraverso la quale l'alienante assicura la generale conformità dell'attività svolta alla normativa vigente, senza specificare il singolo settore di riferimento⁴⁷.

E' comune, infine, prevedere la durata delle suddette garanzie⁴⁸, onde limitare, quantomeno sotto il profilo temporale, le responsabilità del venditore in tal senso.

Ad ogni modo, sembra che quest'ultimo ambito sia destinato a richiedere attenzione sempre maggiore, per i risvolti a dir poco significativi che determina in ambito comunitario e nazionale.

A livello comunitario si è inteso infatti introdurre strumenti in grado di prevenire comportamenti a elevato rischio e impatto significativo, già a partire dalla Direttiva 2008/99/CE1 e dalla Direttiva 2009/123/CE2.

⁴⁵ Opportuno l'inserimento di un termine entro il quale svolgere la verifica, nonché la previsione espressa della facoltà di recesso insindacabile da parte del compratore.

⁴⁶ Siamo giunti, infatti, a chiusura del cerchio: una volta che il compratore abbia scelto di verificare le circostanze in maniera puntuale nel lasso di tempo che intercorre tra il contratto preliminare ed il perfezionamento (eventuale) del definitivo, qualora decida di concludere l'affare, ogni provvedimento ulteriore e successivo finisce col ricadere nel rischio di impresa "normale" o, quantomeno, nella fascia di rischio che il compratore stesso ha ben inteso accettare.

⁴⁷ App. Paris 5 marzo 2004, in *Rev. Trem. Dr. Comm.*, 2004, 525 ss: i venditori sono stati condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria di circa 6 milioni di euro, per violazioni della normativa ambientale da parte della società stessa, peraltro specializzata nello smaltimento dei rifiuti.

⁴⁸ In materia di durata delle garanzie nei contratti di acquisizione cfr. S. EREDE, *Durata delle garanzie e conseguenze della loro violazione*, in *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento*, cit., 199 ss.

A livello nazionale, partendo dalla responsabilità (formalmente amministrativa, ma di fatti) penale a carico degli enti, di cui al d. lgs. 231/2001, occorre invece seguire la linea normativa tracciata dal d. lgs. 152/2006 (T.U. ambientale) e dal d. lgs. 121/2011, per comprendere dunque quanta rilevanza stia assumendo la materia, e come stia mutando la concezione del bene giuridico “ambiente”, che occupa spazio crescente finanche nel settore penale dell’ordinamento.

Il che senz’altro chiamerà le aziende ad aggiornare i loro modelli di organizzazione, gestione e controllo, in modo da renderli idonei a prevenire anche i reati ambientali; una vera e propria *due diligence* ambientale sarà dunque, anche in tale fattispecie, il primo *step* nella tutela effettiva dell’acquirente di quote o azioni societarie.